



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per
l'innovazione digitale*

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)

ART. 1 – QUADRO DI RIFERIMENTO

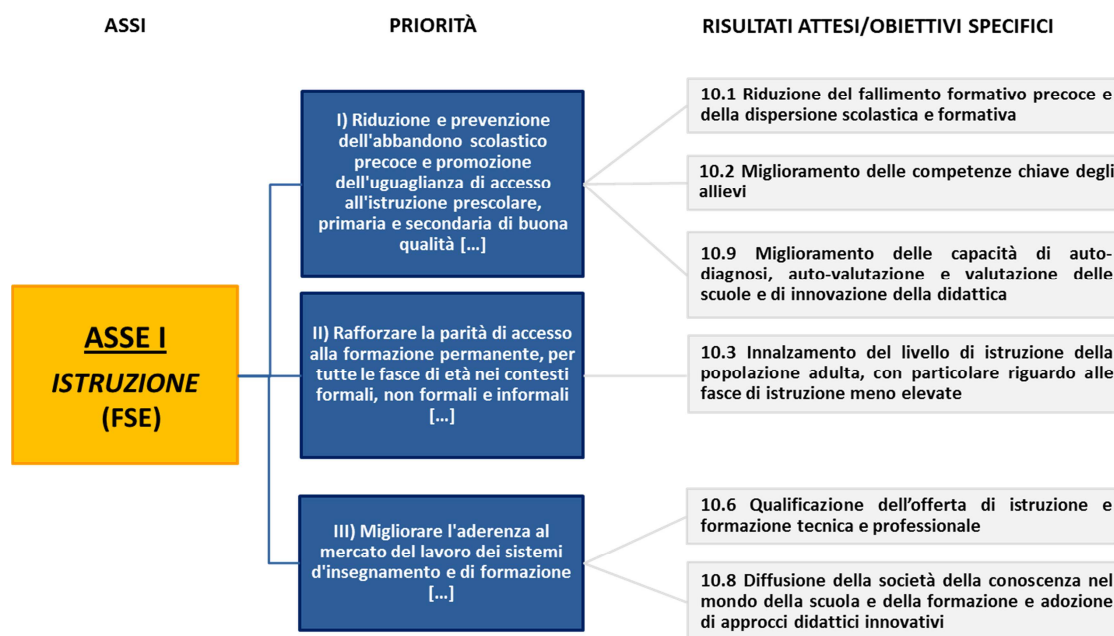
1.1 – IL PON 2014-2020

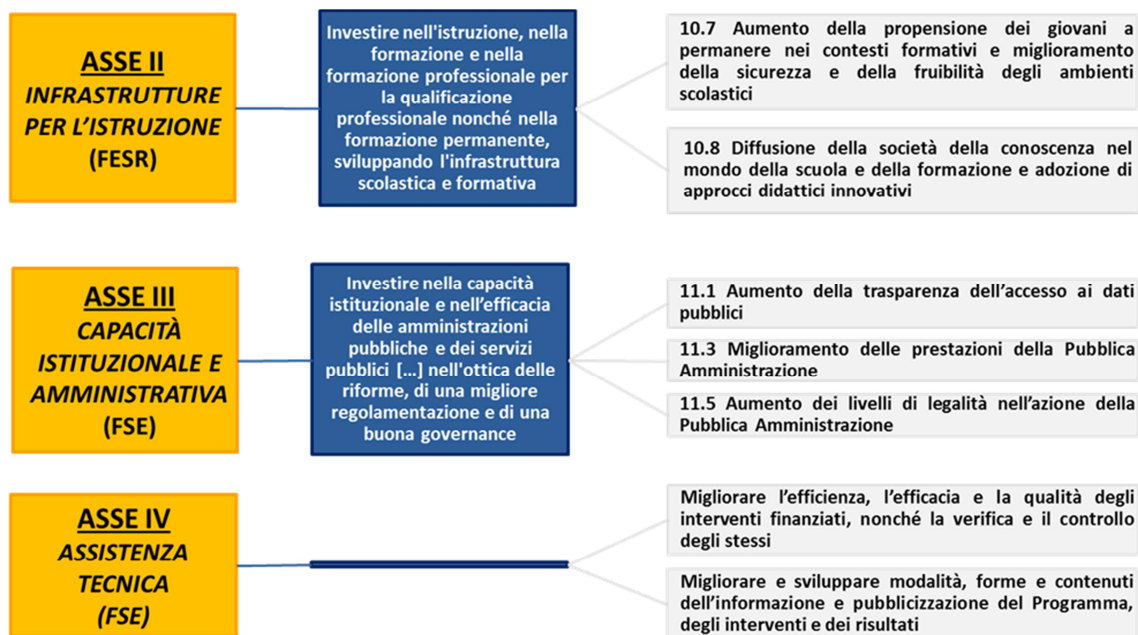
Il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (di seguito, MIUR), che ha ricevuto formale approvazione da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014, è un Programma plurifondo (FSE-FESR) finalizzato al miglioramento del sistema di Istruzione.

Tale obiettivo è perseguito attraverso una forte integrazione tra investimenti finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) per la formazione e il miglioramento delle competenze, e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per gli interventi infrastrutturali.

Il PON “Per la scuola” 2014-2020 ha una duplice finalità: da un lato perseguire l’inclusività, l’equità, la coesione e il riequilibrio territoriale, favorendo la riduzione della dispersione scolastica e dei divari tra territori, scuole e studenti in condizioni diverse; dall’altro, mira a valorizzare e sviluppare le potenzialità, i talenti e i meriti personali, anche attraverso la promozione delle competenze trasversali degli studenti, comprese quelle di cittadinanza globale.

Tali finalità trovano espressione nell’architettura del Programma Operativo che viene di seguito richiamata:





1.2 – LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Gli obiettivi perseguiti con il presente Avviso sono in linea con "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", adottata dai *leader* globali durante il *summit* delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015, un'Agenda che impegna i Governi ma anche la società civile a porre fine ad ogni forma di povertà, a conservare e proteggere il pianeta dal cambiamento climatico, ad assicurare prosperità e benessere per tutte e tutti e a combattere le disuguaglianze e l'emarginazione.

In particolare, le azioni risultano coerenti con l'obiettivo di "costruire e potenziare le strutture dell'istruzione che siano sensibili ai bisogni dell'infanzia, alle disabilità e alla parità di genere e predisporre ambienti dedicati all'apprendimento che siano sicuri, non violenti e inclusivi per tutti", ma anche con quello di "sviluppare infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti per supportare lo sviluppo e il benessere degli individui".

Un ulteriore elemento è rappresentato dalla coerenza della Programmazione 2014-2020 con i principi orizzontali stabiliti dai regolamenti europei (articoli 5, 7, 8 del Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante Disposizioni Generali), che impegnano i beneficiari al rispetto dei principi di sviluppo sostenibile, promozione della parità tra uomini e donne, non discriminazione.

ART. 2 – EDILIZIA SCOLASTICA

2.1 – FINALITÀ DELL'AVVISO PUBBLICO

Il presente Avviso è finalizzato alla presentazione di proposte progettuali per l'attuazione dell'Obiettivo specifico 10.7 – "Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici" e, in particolare dell'Azione 10.7.1 "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità" del PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 – 2020.

Il tema della riqualificazione degli edifici scolastici, fra le infrastrutture che rivestono rilevanza strategica, ha rappresentato e rappresenta una delle maggiori priorità a livello nazionale. Al riguardo, le

risorse stanziare dal Governo degli ultimi anni a livello nazionale hanno consentito di garantire una continuità e una stabilità negli investimenti. Ciò ha determinato la definizione di programmazione triennale, di una *governance* consolidata sui processi di edilizia scolastica e un monitoraggio efficace degli interventi e della spesa.

Con questa azione del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola" 2014-2020 si intende sostenere l'istruzione, la qualificazione professionale e la formazione permanente con azioni finalizzate ad aumentare l'attrattività della istituzioni scolastiche statali attraverso la riqualificazione delle infrastrutture, le sicurezza delle stesse, ma anche attraverso una ridefinizione degli spazi architettonici per assicurare approcci innovativi della didattica.

Con il presente Avviso sono stanziati complessivamente circa 350 milioni di euro.

ART. 3 – BENEFICIARI E TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMESSI

3.1 – BENEFICIARI DELL'AVVISO

1. Sono ammessi a partecipare al presente Avviso gli enti locali proprietari degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico statale delle 5 regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), di seguito anche «**Enti Locali**» o «**Enti**».
2. Possono candidarsi al finanziamento anche gli enti locali che abbiano in uso immobili scolastici pubblici, la cui proprietà sia ad esempio dello Stato o di altro ente locale. In tal caso, la presentazione della candidatura deve essere corredata da apposito atto di autorizzazione rilasciato dall'Ente proprietario.
3. Gli enti locali che si trovano in stato di dissesto finanziario, ai sensi degli articoli 244 e seguenti del decreto legislativo n. 267 del 2000, possono presentare la candidatura per i propri edifici scolastici pubblici, ma devono contestualmente indicare anche l'istituzione scolastica di riferimento che, previa convenzione con l'ente locale, procederà alla gestione, in caso di ammissione al finanziamento, di tutte le procedure amministrative e contabili legate agli interventi infrastrutturali richiesti.
4. Gli enti locali che intendono partecipare al presente Avviso si impegnano a predisporre gli interventi, a verificarne la fattibilità, controllarne l'efficacia, correggerne l'impianto nel costruttivo dialogo con la comunità di riferimento e con le istituzioni preposte alla gestione, al sostegno e alla valutazione del sistema scolastico e a garantire la sostenibilità complessiva degli interventi nel rispetto degli obiettivi dell'Agenda 2030.

3.2 – TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMESSI

1. Il presente Avviso è volto a far fronte prioritariamente alle esigenze di messa in sicurezza e riqualificazione degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico. In particolare:
 - adeguamento e miglioramento sismico;
 - adeguamento impiantistico e interventi di messa in sicurezza finalizzati all'ottenimento dell'agibilità degli edifici;
 - bonifica dall'amianto e da altri agenti nocivi;
 - accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
 - efficientamento energetico e, in senso più ampio, miglioramento dell'eco-sostenibilità degli edifici;
 - attrattività delle scuole, intesa come miglioramento della qualità ed ammodernamento degli spazi per la didattica e realizzazione di spazi funzionali per lo svolgimento di servizi accessori agli studenti (es. mensa, spazi comuni, aree a verde, realizzazione di infrastrutture per lo sport e per gli spazi laboratoriali), finalizzati alla riqualificazione e al miglioramento della fruibilità degli spazi (interni ed esterni), anche per promuovere una idea di scuola aperta al territorio e alla

comunità.

Nella seguente tabella sono riportate le tipologie d'intervento ammissibili:

Tipologia A	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI	
A1	Sicurezza – Adeguamento sismico – Miglioramento sismico – Interventi locali	
A2	Sicurezza – Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza ai fini dell'agibilità	
A3	Sicurezza – Bonifica amianto	
Tipologia B	INTERVENTI DIVERSI DALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI	
B1	Accessibilità – Interventi atti a conseguire la conformità alla normativa in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche	
B2	Efficientamento – Interventi finalizzati all'efficientamento energetico degli edifici	Le domande di finanziamento a valere sugli interventi di cui alle lettere B2 e B3 possono essere ammessi solo se relative a edifici in adeguate condizioni di sicurezza strutturale, sismica e impiantistica, documentate secondo quanto indicato negli articoli 3.3, 3.4 e 3.5 del presente Avviso.
B3	Attrattività – Interventi che mirano ad aumentare le aree interne ed esterne per lo svolgimento di servizi accessori agli studenti (es. mensa, spazi comuni, aree a verde, spazi per lo sport, spazi laboratoriali)	

3.3 – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA – ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI

- Affinché gli edifici scolastici possano rappresentare realmente un luogo sicuro e adeguato per gli studenti e per l'intera comunità di riferimento, è di prioritaria importanza la sicurezza delle strutture e la conseguente necessità di realizzare interventi per la riduzione della vulnerabilità degli edifici scolastici. Le strategie di intervento possono essere orientate sia al rinforzo delle strutture esistenti, sia all'adozione di avanzate tecnologie di protezione sismica da impiegare, oltre che su edifici esistenti, anche nei casi di ricostruzione.
Gli interventi di tipo strutturale sono finalizzati a realizzare opere di adeguamento e miglioramento sismico, ma anche interventi locali in coerenza con le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008 e successive modificazioni e integrazioni, nonché alla Circolare 2 febbraio 2009, n. 617, relativa alle Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni", di cui al citato decreto ministeriale 14 gennaio 2008.
Per i beni di interesse culturale in zone dichiarate a rischio sismico, ai sensi dell'art. 29, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", è in ogni caso possibile limitarsi a interventi di miglioramento effettuando la relativa valutazione della sicurezza.
- Gli interventi devono essere attuati nel rispetto delle vigenti norme per le costruzioni. In aggiunta ai documenti sulla progettazione, sull'esecuzione e sul collaudo previsti dalla normativa in vigore, deve essere redatta, dal progettista e poi trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'ente locale, una dettagliata relazione che descriva in maniera oggettiva e quantitativa, per ogni edificio oggetto di intervento, l'incremento di prestazioni strutturali conseguito sia dai singoli elementi

strutturali che dalla struttura nel suo complesso.

3.4 – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA – ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DEGLI EDIFICI

1. Il miglioramento della qualità dei servizi scolastici è essenzialmente legato alla necessità che gli edifici rispondano appieno alle esigenze di sicurezza e di funzionalità in aderenza con l'importanza delle funzioni assolute e della tipologia di utenti destinatari dei medesimi servizi. In questo senso, è fondamentale che l'edificio risponda a livello impiantistico in maniera concreta non solo alle norme che regolano la materia ma anche all'ottimizzazione dei risultati, attraverso l'utilizzo di tecnologie in grado di migliorarne la qualità e la sicurezza, in un'ottica di ecosostenibilità, di risparmio delle risorse e di rispetto dell'ambiente.
2. Sono ammissibili interventi sugli impianti idrico, elettrico, di elevazione e qualsiasi opera necessaria al conseguimento della conformità alle prescrizioni dettate dalle norme relative alla prevenzione incendi.
3. Più in generale, gli interventi di tipo impiantistico sono finalizzati all'ottenimento dei Certificati di Conformità degli impianti presenti nell'edificio alle vigenti disposizioni normative e/o alla realizzazione di nuove dotazioni impiantistiche che incrementino la sicurezza e la funzionalità dell'edificio, anche in ragione delle esigenze che scaturiscono dai cambiamenti climatici a livello globale, nonché per la protezione dalle fonti di inquinamento interne ed esterne.

3.5 – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA – BONIFICA DALL'AMIANTO

1. La nocività e la pericolosità di molti materiali contenenti amianto rappresenta un problema ambientale purtroppo ancora presente negli edifici pubblici e nelle scuole, con un potenziale rischio per la salute degli studenti. È importante, quindi, adottare metodologie e tecniche in grado di neutralizzare e prevenire ogni effetto nocivo attraverso interventi di bonifica, consistenti nella rimozione dell'amianto e nella sua sostituzione con altri materiali ovvero in interventi conservativi senza rimozione, volti a impedirne la dispersione nell'aria (confinamento, incapsulamento, ripristino delle parti deteriorate).
2. Gli interventi di bonifica dall'amianto sono oggetto di finanziamento solo previa presentazione di attestazione dell'ARPA regionale (o di altro organismo competente) che certifichi la presenza di amianto nell'edificio oggetto di intervento e/o nelle aree di pertinenza e ne fornisca una quantificazione.
3. Sono ammissibili sia operazioni di rimozione sia di incapsulamento. Nel primo caso lo smaltimento dovrà avvenire in discariche autorizzate, nel secondo caso le tecniche e i materiali utilizzati dovranno garantire una tenuta almeno ventennale.
4. È richiesto che, a lavori conclusi, le strutture oggetto di intervento rispettino i parametri di sicurezza previsti dalla normativa vigente e, in particolare, che venga rilasciata dall'ASL di competenza l'apposita Certificazione di Restituibilità di ambienti bonificati (cfr. decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, 6 settembre 1994).

3.6 – ACCESSIBILITÀ – SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

1. L'Istituzione scolastica rappresenta il luogo e la funzione sociale che per definizione deve essere aperta a tutti, dove realmente non devono esistere barriere di tipo culturale e sociale né di natura architettonica. Di conseguenza, l'edificio scolastico deve essere progettato e adeguato per poter rispondere alle esigenze di tutti gli utenti. In questa ottica, è fondamentale che sia garantita la fruibilità degli spazi sia formativi che di relazione, verificando l'assenza di barriere architettoniche e prevedendo una organizzazione chiara e facilmente percepibile dei percorsi, eventualmente caratterizzati da opportuni accorgimenti per gli ipovedenti.

2. Gli interventi ammissibili sono finalizzati a conseguire la conformità alla normativa in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche e sono ispirati alle prescrizioni e alle indicazioni contenute nella normativa di settore (cfr. ad es. decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 e successive modificazioni e integrazioni).

3.7 – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI

1. Il programma di riqualificazione degli edifici scolastici rappresenta un'occasione per migliorare anche l'attrattività e la qualità dell'architettura con uno sviluppo progettuale coerente, che recepisca le esigenze di carattere non solo funzionale ma anche ambientale in relazione al miglioramento e all'efficientamento energetico degli edifici. Questo obiettivo fa riferimento all'ottimizzazione sia della qualità ambientale, consistente in opere volte al raggiungimento di livelli accettabili di *comfort* termico, acustico e igrometrico sia della qualità ecosistemica, che rappresenta l'insieme delle condizioni atte a realizzare un contesto di benessere dell'abitare all'interno degli edifici scolastici, nel rispetto degli ecosistemi ambientali preesistenti e nella garanzia di un risparmio nell'uso delle risorse naturali disponibili.

Inoltre, l'efficientamento energetico degli edifici scolastici rappresenta non solo un intervento di miglioramento ambientale finalizzato al risparmio delle risorse, ma anche un'esperienza formativa per i giovani, che possono apprendere e sperimentare le più moderne tecnologie relative al corretto rapporto che deve stabilirsi tra l'edificio, il suo microambiente interno e l'ambiente esterno.

2. Gli interventi di efficientamento energetico devono partire dalla diagnosi energetica del complesso edificio-impianto esistente e sono volti a ridurre gli sprechi attraverso azioni che possono riguardare l'involucro edilizio, gli aspetti impiantistici o entrambi gli elementi.
3. A fine lavori, deve essere rilasciata attestazione di conformità alla normativa nazionale e regionale vigente che collochi l'edificio nella classe energetica corrispondente.

3.8 – ATTRATTIVITÀ – POTENZIAMENTO DELLE AREE INTERNE ED ESTERNE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI ACCESSORI AGLI STUDENTI

1. Il miglioramento e la riqualificazione degli spazi dedicati sia alle attività didattiche che alle attività comuni, di socializzazione e condivisione diventa sempre più importante nell'ottica di un continuo processo di innovazione didattica, digitale e metodologica.

Diventa, quindi, fondamentale riconfigurare le architetture interne degli edifici scolastici proponendo una concezione dello spazio che non consideri più la lezione frontale come modello prevalente dell'organizzazione della didattica. Sono auspicabili spazi modulari, facilmente configurabili e in grado di rispondere a contesti educativi sempre diversi e flessibili, funzionali ai sistemi di insegnamento e apprendimento più avanzati.

Anche lo spazio esterno costituisce parte integrante dell'edificio e deve essere altrettanto curato e attrezzato. I cortili possono diventare giardini di inverno e spazi protetti dalla pioggia.

2. Sono ammissibili anche interventi in caso di allocazione, nelle sedi scolastiche, dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) con una compartimentazione degli ambienti che sia in grado di garantire il contemporaneo svolgimento delle attività previste nell'ambito dei CPIA e delle ordinarie attività didattiche.
3. A conclusione dei lavori sarà richiesta una dichiarazione del Direttore dei Lavori che attesti l'avvenuta riqualificazione degli spazi sia interni che esterni, dedicati alle attività didattiche e alle attività comuni e di socializzazione, conformemente a quanto dichiarato in fase di candidatura.
4. Rientrano in questo ambito anche interventi infrastrutturali dedicati alle attività sportive che rappresentano un elemento fondamentale per la formazione dei giovani: lo spazio palestra, destinato allo sviluppo motorio, può diventare il luogo che favorisce le relazioni sociali. Gli interventi di

potenziamento e miglioramento delle infrastrutture per lo sport sono finalizzati a migliorare la qualità degli spazi scolastici dedicati all'attività sportiva, ad aumentare la fruibilità di tali spazi anche in orario extrascolastico e a favorire la partecipazione a persone diversamente abili.

Un ruolo importante è riservato anche agli spazi per laboratori, che rappresentano un modello di apprendimento nel quale le studentesse e gli studenti diventano protagonisti e sono stimolati alla partecipazione e condivisione di idee ed esperienze tra loro e con gli insegnanti.

5. A conclusione dei lavori è richiesta una dichiarazione del Direttore dei Lavori che attesti l'avvenuta riqualificazione delle superfici destinate allo sport e ai laboratori, conformemente a quanto dichiarato in fase di candidatura.

ART. 4 – TIPOLOGIE DI CANDIDATURE

1. Gli interventi a valere sull'Azione 10.7.1 devono essere destinati prioritariamente alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, ma sono ammissibili anche interventi di riqualificazione degli stessi, in relazione sia all'accessibilità e al superamento delle barriere architettoniche, sia all'efficientamento energetico, al miglioramento degli spazi per la didattica e di servizi accessori e alla realizzazione di infrastrutture per lo sport e per i laboratori.

Pertanto, le candidature possono riguardare le seguenti tipologie d'intervento:

- **Interventi Tipologia A** relativi alla messa in sicurezza dell'edificio (adeguamento/miglioramento sismico; adeguamento impiantistico; bonifica amianto);
 - **Interventi Tipologia B** relativi all'accessibilità, all'efficientamento, all'attrattività e agli spazi per sport e laboratori.
2. Gli interventi relativi all'efficientamento, all'attrattività e agli spazi per sport e laboratori (B2 e B3 di cui agli artt. 3.7 e 3.8) possono essere condotti solo su plessi in adeguate e accertate condizioni di sicurezza sismica e impiantistica e in assenza di amianto, nonché in presenza di documentazione attestante il possesso di tali requisiti.
 3. Nei limiti dei massimali di impegno definiti nel successivo art. 7, ciascuna candidatura potrà prevedere un unico progetto per la medesima istituzione scolastica relativo ai seguenti interventi:
 - uno o più interventi relativi alla **Tipologia A**;
 - uno o più interventi relativi alla **Tipologia B**;
 - uno o più interventi relativi alla **Tipologia A** e uno o più interventi relativi alla **Tipologia B**.
 4. In caso di Candidatura con interventi di **Tipologia A** e **Tipologia B**, comprendente interventi di cui alle lettere B2 e B3 della tabella di cui all'art. 3.2, il cronoprogramma dei lavori e la relazione tecnica devono specificare che i suddetti interventi, saranno realizzati solo a seguito dell'ultimazione e del collaudo (o regolare esecuzione) degli interventi relativi alla messa in sicurezza sismica, all'adeguamento impiantistico e alla bonifica dall'amianto.
 5. Gli enti locali possono presentare una o più candidature. In ogni caso, ciascuna Domanda di Finanziamento deve essere riferita ad un'unica istituzione scolastica anche se può riguardare più plessi della medesima istituzione scolastica.

ART. 5 – RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI

1. I progetti che sono ammessi a finanziamento nell'ambito della presente procedura trovano copertura finanziaria nelle risorse dell'Obiettivo Specifico 10.7 – *“Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici”* del PON “Per la Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020, nonché negli ulteriori fondi, di origine nazionale e comunitaria, che possono essere reperiti nei Programmi

Operativi FESR 2014-2020 delle Regioni con maggiore ritardo di sviluppo.

2. Le risorse stanziare sul PON "Per la scuola" attivate con il presente Avviso ammontano complessivamente a circa € **350.000.000,00** (trecentocinquanta milioni/00 euro).
3. Le risorse stanziare sono ripartite tra le 5 Regioni secondo la seguente dotazione finanziaria:

Risorse allocate per:					
Azione 10.7.1 Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità					
Regione	Basilicata	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia
	€ 16.555.000,00	€ 53.655.000,00	€ 101.815.000,00	€ 62.755.000,00	€ 115.220.000,00

4. I progetti sono finanziati in base alla graduatoria e al punteggio di merito riportato in fase di valutazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
5. La dotazione finanziaria può essere eventualmente incrementata, su scala regionale, facendo ricorso alle risorse rese disponibili nell'ambito dei singoli Programmi Operativi Regionali FESR.
6. Le graduatorie di merito restano nella disponibilità dell'Autorità di Gestione del PON "Per la scuola" e dei POR FESR delle cinque Regioni meno sviluppate per l'eventuale finanziamento, con ulteriori fondi che si potranno rendere disponibili, di interventi collocati in graduatoria ma non finanziati per insufficienza di risorse finanziarie a valere sul presente Avviso.

ART. 6 – COORDINAMENTO CON I PROGRAMMI OPERATIVI REGIONALI

1. In considerazione del numero di edifici scolastici che potrebbero necessitare di interventi urgenti di riqualificazione, al finanziamento della graduatoria risultante dal presente Avviso possono contribuire anche i Programmi Operativi FESR delle Regioni in maggiore ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), con le quali sono già state condivise le tipologie di interventi ammissibili, i criteri di ammissibilità e i criteri di valutazione.
2. Fermo restando la necessità di assicurare meccanismi di demarcazione tra PON e POR, si è ritenuto opportuno favorire l'attuazione degli interventi in modo da valorizzare le esperienze e gli strumenti esistenti e creare possibili sinergie tra programmi.
3. Il confronto con le Regioni coinvolte, coordinato dall'Agenzia della Coesione Territoriale, ha portato all'individuazione delle stesse tipologie di beneficiari e alla condivisione dei criteri di ammissibilità, di selezione e di valutazione degli interventi, prevedendo anche di utilizzare le stesse procedure e soprattutto le stesse graduatorie per favorire sinergie tra PON e Programmi regionali ai fini di eventuali scorrimenti di graduatoria.

ART. 7 – MASSIMALI DI SPESA PER GLI INTERVENTI

1. Gli enti locali possono presentare Domande di Finanziamento riguardanti:
 - uno o più interventi relativi alla **Tipologia A** il cui importo complessivo, fra lavori e somme a disposizione, non risulti superiore ad € **2.500.000,00** (duemilionicinquecentomila/00 euro);

- uno o più interventi relativi alla **Tipologia B** il cui importo complessivo, fra lavori e somme a disposizione, non risulti superiore ad **€ 700.000,00** (settecentomila/00 euro);
- uno o più interventi sulla medesima istituzione scolastica, relativi sia alla **Tipologia A** sia alla **Tipologia B**, il cui importo complessivo, tra lavori e somme a disposizione, non risulti superiore a **€ 3.200.000,00** (tremilioniduecentomila/00 euro).

ART. 8 – TEMPISTICHE MASSIME PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Gli interventi di cui si richiede il finanziamento devono essere ultimati, collaudati e rendicontati nell'ambito del PON entro i termini temporali di seguito indicati:
 - per i progetti con interventi autorizzati fino ad **€ 1.000.000,00**:
 - **entro 18 mesi** dal provvedimento di ammissione a finanziamento, in presenza di progettazione esecutiva;
 - **entro 24 mesi** dal provvedimento di ammissione a finanziamento, in presenza di progettazione definitiva;
 - per i progetti con interventi autorizzati oltre **€ 1.000.000,00**:
 - **entro 24 mesi** dal provvedimento di ammissione a finanziamento, in presenza di progettazione esecutiva;
 - **entro 30 mesi** dal provvedimento di ammissione a finanziamento, in presenza di progettazione definitiva.
2. Qualora la Domanda di Finanziamento riguardi interventi aventi tempistiche massime differenti, si applicherà il termine di durata massima dell'intervento avente le tempistiche più ampie.
3. L'Autorità di Gestione, laddove tali termini dovessero essere superati, procederà con la revoca dell'ammissione a finanziamento e lo scorrimento della graduatoria di merito.

ART. 9 – LIVELLO MINIMO DI PROGETTAZIONE NECESSARIO PER L'AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO

1. Al momento della presentazione della Domanda di Finanziamento, l'ente locale deve disporre di **un progetto di livello almeno definitivo**, già validato ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
2. I progetti, devono essere stati predisposti, approvati e validati secondo la vigente normativa in materia di opere pubbliche.

ART. 10 – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO

1. La domanda di finanziamento deve essere presentata, a pena di esclusione, e deve essere compilata e sottoscritta, nei termini e nelle modalità indicate di seguito e successivamente dettagliate nelle Linee Guida da parte del legale rappresentante dell'Ente locale (o da un soggetto dallo stesso appositamente delegato).
2. Ai fini della presentazione della Domanda di Finanziamento, il legale rappresentante dell'Ente o suo specifico delegato deve accedere all'area dedicata nella piattaforma "Gestione Interventi" e deve compilare ogni sezione del formulario di candidatura ivi presente, specificando, in particolare:

- l'ente che rivestirà la funzione di stazione appaltante. Nel caso in cui tale funzione è assunta da ente pubblico diverso da quello proprietario dell'immobile, occorrerà allegare copia dell'atto di delega, come si dirà meglio nelle Linee Guida.
In ogni caso, devono essere riportati gli estremi dell'iscrizione dell'ente che svolgerà la funzione di stazione appaltante all'Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Si rammenta la necessità di tenere in considerazione quanto previsto dagli artt. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) e 38 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza) del decreto legislativo n. 50 del 2016, nel caso in cui dovesse essere emanata la relativa normativa di attuazione, attualmente non ancora adottata;
- il nominativo del soggetto o dei soggetti incaricati di svolgere funzione di RUP, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e della Deliberazione dell'Autorità nazionale anticorruzione (o A.N.AC.) n. 1096 del 26 ottobre 2016, recante le Linee guida n. 3;
- il livello di progettazione acquisito (definitivo o esecutivo).

L'area del sistema informativo predisposta per l'accreditamento degli enti locali resterà aperta dalle ore 10.00 del giorno **28 settembre 2017**.

L'area del sistema informativo predisposta per la presentazione delle proposte progettuali sarà aperta dalle ore 10.00 del giorno **18 ottobre 2017** alle ore 15.00 del giorno **30 novembre 2017**.

3. Devono essere altresì inseriti nella piattaforma, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
 - a) documento d'identità del legale rappresentante dell'ente o suo delegato;
 - b) in caso di presentazione della domanda da parte di soggetto delegato dal legale rappresentante dell'ente locale, copia dell'atto di delega;
 - c) in caso di presentazione di Domanda di Finanziamento da parte di un ente locale che non abbia la proprietà dell'edificio, copia del provvedimento autorizzativo a presentare la candidatura predisposto dall'Ente proprietario;
 - d) nel caso le funzioni di stazione appaltante siano assunte da ente diverso da quello proprietario dell'immobile, copia dell'atto di delega recante l'attribuzione di funzioni di acquisto;
 - e) il verbale di validazione del progetto, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sottoscritto dal R.U.P., il quale dovrà indicare i contenuti del rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed le eventuali controdeduzioni del progettista, ai sensi del comma 8 della citata disposizione;
 - f) il provvedimento di approvazione, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, del progetto, definitivo o esecutivo, ove devono essere riportati o, comunque, allegati tutti i visti, i pareri e le autorizzazioni previsti per il livello progettuale proposto;
 - g) relazione tecnica dell'intervento, nella quale l'ente locale deve specificare: la tipologia di interventi progettati, la finalità dei suddetti interventi e le priorità agli stessi attribuite; dati e/o informazioni previste nell'art. 14 del presente Avviso ai fini del conseguimento di punteggi in fase di valutazione delle candidature; elementi che consentono di rilevare l'urgenza e/o la necessità di effettuare l'intervento, mediante l'autodiagnosi sulle condizioni fisiche degli immobili oggetto di intervento; la quantificazione del valore di partenza e dei valori attesi dopo l'intervento degli indicatori di realizzazione e di risultato corrispondenti alle tipologie di intervento previste nel progetto proposto; il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dei decreti recanti "criteri ambientali minimi" applicabili nella fattispecie;
 - h) in caso di interventi di tipo A2 ("Bonifica amianto"), attestazione dell'ARPA regionale (o di altro organismo competente) che certifichi la presenza di amianto nell'edificio oggetto di intervento e/o nelle aree di pertinenza e che ne fornisca una quantificazione;
 - i) in caso di interventi B2 ("Efficientamento") e B3 ("Attrattività"), documentazione attestante la regolarità dell'immobile rispetto alla normativa in materia di sicurezza sismica ed impiantistica

e in merito all'assenza di amianto;

- j) il cronoprogramma di esecuzione degli interventi che dovrà prevedere, pena la non ammissibilità dell'intervento, una tempistica di attuazione coerente con i termini indicati all'art. 8.

4. Ai fini della valutazione delle candidature, sarà inoltre onere degli enti locali proponenti presentare la documentazione indicata nel successivo art. 14 del presente Avviso, necessaria a conseguire punteggi e dunque una posizione utile in graduatoria.
5. È, inoltre, richiesto di compilare, nell'apposita sezione della piattaforma, il quadro tecnico economico del progetto posto a base della Domanda di Finanziamento che dovrà risultare corrispondente al quadro presente nel progetto approvato dalla stazione appaltante.
Tale quadro economico contemplerà la totalità delle voci di costo afferenti all'intervento per il quale si richiede il finanziamento. Si precisa che, nell'ambito del quadro economico, non potranno essere inseriti importi non ammissibili, quali definiti nel successivo art. 11.1, e che non potrà essere superato l'importo massimo finanziabile indicato all'art. 7.
6. Successivamente alla compilazione di tutte le sezioni del formulario di candidatura, gli Enti locali possono procedere all'inoltro del Piano.
7. A seguito dell'inoltro viene generato un documento in versione *pdf* con i contenuti dell'istanza. Tale documento dovrà essere firmato digitalmente dai legali rappresentanti dell'Ente Locale proprietario e successivamente inserito nella piattaforma.
8. Le Linee Guida per il caricamento a sistema della proposta progettuale e per la trasmissione della candidatura firmata digitalmente sono anche contenute in appositi *tutorial* pubblicati al *link* di seguito riportato: <http://www.istruzione.it/pon/>.
9. Sono pubblicati, inoltre, sul sito *internet* <http://pon20142020.indire.it/portale> sia il manuale operativo sia le FAQ. Sullo stesso portale è possibile l'attivazione del servizio di assistenza e consulenza tecnica *on line*.

ART. 11 – SPESE AMMISSIBILI ED EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

11.1 – TIPOLOGIE DI SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le voci di costo espresse nel quadro economico di progetto presentato nell'ambito della Domanda di Finanziamento, laddove coerenti con quanto previsto nel presente Avviso, con il decreto legislativo n. 50 del 2016 e con le ulteriori previsioni normative applicabili.
2. Nei limiti di cui sopra, sono pertanto ammissibili:
 - a) spese per lavori (minimo 70 % dei costi ammissibili):
 - i lavori descritti nell'art. 3;
 - oneri sicurezza;
 - b) spese generali (massimo 30 % dei costi ammissibili):
 - spese per la progettazione interna, nella misura e con le limitazioni di cui all'art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (in caso di Domanda di Finanziamento corredata del solo progetto definitivo, qualora il Beneficiario intenda effettuare la progettazione esecutiva ricorrendo ai propri Uffici);
 - spese per la progettazione esterna (in caso di Domanda di Finanziamento corredata del solo progetto definitivo, qualora il Beneficiario intenda affidare la progettazione esecutiva ad un progettista esterno);
 - spese per incarichi tecnici, nella misura e con le limitazioni di cui all'art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (in caso di affidamento di incarichi tecnici – ad es. direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo – a funzionari interni);

- spese per affidamento di incarichi tecnici a professionisti esterni (in caso di affidamento di incarichi tecnici – ad es. direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo – a professionisti esterni);
 - trasporto a discarica rifiuti speciali di risulta;
 - IVA, allacci ed eventuali altre imposte;
 - spese per gara (pubblicazione, pubblicità, affidamento, commissione, consulenza legale, ecc.);
 - RUP (responsabile unico procedimento);
 - imprevisti;
 - spese organizzative gestionali.
3. Il dettaglio delle percentuali relative alle singole spese sarà fornito prima dell'avvio della fase di presentazione delle candidature.
4. Le spese sostenute per la realizzazione degli interventi per essere ritenute ammissibili devono:
- rispettare tutte le condizioni e prescrizioni previste dal presente Avviso;
 - riferirsi esplicitamente alla realizzazione degli interventi proposti;
 - rientrare nelle voci di costo ritenute ammissibili;
 - essere state preventivamente indicate nella proposta di contributo;
 - essere congrue con le finalità ed i contenuti degli interventi ammessi a contributo;
 - essere documentate ed effettivamente pagate e rendicontate sulla base delle regole contabili e fiscali vigenti e secondo le modalità indicate dall'Autorità di Gestione.
5. In via indicativa e non esaustiva, si precisa che non saranno ammissibili:
- costi sostenuti prima del provvedimento di ammissione al finanziamento;
 - spese derivanti da modifiche, in corso di esecuzione, dei contratti di appalto (sia di servizi che di lavori), di qualsiasi natura, comunque denominate e da qualsiasi causa determinate, non saranno ammesse al finanziamento;
 - spese per interventi di costruzioni di nuovi edifici (fatto salvo il caso di demolizione e ricostruzione senza aumento di volumetria);
 - spese analoghi interventi già finanziati con altre risorse.
6. Le risorse economiche discendenti dai ribassi d'asta per servizi di ingegneria ed architettura e per lavori non rientreranno nelle disponibilità del Beneficiario, tenuto conto che, attraverso l'utilizzo delle stesse, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca procederà al successivo finanziamento degli interventi non utilmente collocati nella graduatoria di merito.

ART. 13 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E CRITERI DI SELEZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Ai fini della valutazione delle istanze e dell'inserimento nelle graduatorie di merito, pena l'inammissibilità della Domanda di Finanziamento sono definiti i seguenti requisiti:
- 1) presentazione delle proposte progettuali da parte degli Enti locali presenti nelle Regioni cui l'Avviso è rivolto (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
 - 2) presentazione della Domanda di Finanziamento entro i termini stabiliti all'art. 10 del presente Avviso;
 - 3) compilazione della totalità delle sezioni presenti nell'area dedicata in piattaforma informativa "Gestione interventi" e inoltro della candidatura firmata digitalmente;
 - 4) importo richiesto per il finanziamento non superiore al massimale previsto all'art. 7 del presente Avviso;
 - 5) presenza di una progettazione di livello almeno definitivo, da comprovarsi ai sensi di quanto previsto dalle lettere e) e f) dell'art. 10, comma 3 del presente Avviso;
 - 6) dichiarazione, da parte dell'Ente locale proprietario, attestante il mantenimento della destinazione d'uso ad immobile scolastico del plesso oggetto di intervento per un termine minimo di 10 anni;

- 7) insussistenza di una situazione di dissesto finanziario in capo all'ente locale proponente, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del decreto legislativo n. 267 del 2000 e delle ulteriori norme in materia ovvero, convenzione con l'istituzione scolastica di riferimento per la gestione di tutte le procedure amministrative e contabili e di esecuzione dei lavori;
- 8) iscrizione di tutti gli edifici scolastici ricadenti nell'area nella quale è localizzato l'intervento nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica con controllo SNAES positivo (rispondenza e completezza dei dati minimi richiesti);
- 9) diagnosi energetiche a corredo dei progetti proposti che indichino chiaramente le prestazioni energetiche di partenza e gli obiettivi che verranno conseguiti con l'intervento;
- 10) l'immobile non deve ricadere in aree perimetrate dal PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) con livelli di pericolosità idrogeologica molto elevata ed elevata (Hi3, Hi4, etc.);
- 11) rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 50 del 2016).

ART. 14 – CRITERI DI VALUTAZIONE

1. Verificati i requisiti di ammissibilità, i criteri di selezione adottati per la valutazione degli interventi sono i seguenti:

	CRITERI	DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA VERIFICA	INFORMAZIONI VALUTATE (per edificio)		Punteggio max 100
C₁	Cantierabilità	Presenza di un progetto esecutivo approvato e validato (DELIBERE) con tutte le autorizzazioni necessarie	Progetto esecutivo approvato	SI/NO	Si=18 No=0
C₂	Popolazione scolastica presente nell'edificio scolastico	Popolazione scolastica edifici oggetto di intervento (numero studenti)	- Numero alunni e classi – da 0 a 6 punti - Percentuale calo demografico del comune <i>(dati ISTAT)</i> – da 0 a 4	Indicare il numero di alunni e classi presenti nell'edificio oggetto di intervento	Max 10
C₃	Aree oggetto di dispersione scolastica	Tasso di dispersione scolastica territoriale	- Disagio negli apprendimenti (INVALSI) – da 0 a 2 - Tasso di abbandono sul totale degli iscritti nel corso dell'anno scolastico (MIUR) – da 0 a 2 - Status socio-economico e culturale della famiglia di origine degli studenti (INVALSI) – da 0 a 2 - Tasso di deprivazione territoriale (ISTAT) – da 0 a 2	SI/NO	Max 8
C₄	Contributo al cofinanziamento dell'intervento da parte del soggetto	Documentazione valida attestante la disponibilità al cofinanziamento	Contributo al cofinanziamento	SI/NO	Si=5 No=0

	Beneficiario e/o altri fondi UE o nazionali	(delibera,) • Indicazione spesa per lotti funzionali			
C5	Sussistenza di risparmi generati dall'attuazione di progetti di edilizia, derivanti dal rilascio di superfici in affitto a titolo oneroso	• Previsione della cessazione del contratto di affitto • Razionalizzazione dei plessi scolastici • Altro	• Dichiarazione di sussistenza di risparmio (una delle condizioni)	SI/NO	Si=5 No=0
C6	Insistenza degli edifici scolastici in aree oggetto di riqualificazione urbana	• Documentazione attestante la localizzazione degli edifici nell'area oggetto di riqualificazione urbana	• Edifici scolastici in aree oggetto di riqualificazione urbana	SI/NO	Si=5 No=0
C7	Miglioramento della fruibilità e funzionalità degli ambienti scolastici e dell'accessibilità e sostenibilità degli stessi	• Relazione tecnica degli interventi relativi alla fruibilità ed alla funzionalità ed all'adeguamento per l'uso di persone diversamente abili	• Mq spazi interni ed esterni da adeguare per un uso più sostenibile e accessibile	SI/NO	Si=6 No=0
C8	Attenzione alla valorizzazione dell'utilizzo degli spazi esterni	• Relazione tecnica degli interventi relativi alla valorizzazione degli spazi esterni	• Mq spazi esterni da realizzare e/o riqualificare tramite i lavori	SI/NO	Si=3 No=0
C9	Riqualificazione e riutilizzo di spazi interdetti alla didattica per motivi di inagibilità sui quali non si sia già intervenuti	• Ordinanza del Sindaco relativa all'inagibilità dell'edificio da ristrutturare • Provvedimenti di chiusura per motivi legati alla sicurezza documentati da relazione tecnica adottata prima della pubblicazione del presente Avviso • Provvedimenti amministrativi e tecnici attestanti eventuali fenomeni di crollo	• Documentazione amministrativa e tecnica comprovante lo stato di pericolo e di urgenza precedente alla data di pubblicazione del presente Avviso	SI/NO	Si=15 No=0

C10	Interventi che mirano a creare connessioni tra scuola e territorio che consentano l'utilizzo collettivo e partecipato degli spazi	Descrizione degli interventi relativi all'utilizzo collettivo e flessibile degli spazi	- Mq spazi da attrezzare per utilizzi flessibili tramite i lavori - Mq spazi resi fruibili alla comunità dei cittadini in seguito ai lavori realizzati	SI/NO	Si=4 No=0
C11	Adeguamento sismico	Presentazione di un progetto di adeguamento sismico	Candidatura	SI/NO	Si=13 No=0
C12	Esistenza di una preliminare valutazione di indicatori di rischio sismico	Scheda di sintesi della verifica sismica di "livello 1" o di "Livello 2" per gli edifici strategici ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico (OPCM 3274/2003, Art. 2, cco03 e 4) e relativa documentazione di dettaglio, ovvero documentazione equivalente, sottoscritta da tecnico abilitato in data anteriore alla pubblicazione del presente bando	Indicatore di rischio espresso in termini di rapporto tra la PGA corrispondente allo Stato Limite più severo per l'edificio, previsto dalle norme, e la PGA al suolo di riferimento, prevista dalle norme per lo stesso Stato Limite.	Indice di rischio > 0,5: punti 4; Indice di rischio <= 0,5: punti 8. Il punteggio è assegnato solo nel caso in cui la richiesta di finanziamento comprenda interventi di tipo A1	Max 8

2. Le modalità di attribuzione dei punteggi minimi e massimi, per singolo criterio di selezione saranno automatiche e calcolate in base ai dati forniti dall'Ente locale in fase di presentazione della Domanda, riscontrati con quelli in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

A tal proposito si rappresenta che la mancata veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata dagli Enti in fase di candidatura comporta la revoca del finanziamento.

ART. 15 – AMMISSIONE E VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

- Dopo la scadenza dei termini previsti per la presentazione delle proposte progettuali, la Commissione appositamente costituita, grazie anche al supporto del sistema informativo, verifica i requisiti di ammissibilità e procede all'applicazione dei criteri di selezione.
- All'esito delle suddette operazioni vengono definite le graduatorie di merito provvisorie, ciascuna per ogni Regione interessata dal presente Avviso.
- Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, previa verifica da parte dell'Autorità di Gestione, sono pubblicate le graduatorie definitive ripartite per Regione.
- Successivamente, in base alla disponibilità di risorse, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della

ricerca procede alle ammissioni al finanziamento degli enti locali utilmente collocati in graduatoria, tenuto conto della dotazione finanziaria disponibile per ciascuna Regione.

5. Le Autorità di Gestione dei POR potranno procedere allo scorrimento delle graduatorie così come definite a livello nazionale, salvo diversi accordi sopravvenuti con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

ART. 16 – RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO E COOPERAZIONE TRA ENTI BENEFICIARI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Sono in capo all'Ente locale tutte le attività connesse alla efficace ed efficiente gestione dell'intervento finanziato, fra le quali le relazioni con l'Autorità di Gestione e la costante implementazione del sistema informativo "Gestione finanziaria" e "Gestione interventi" ai fini del monitoraggio procedurale, fisico e finanziario degli interventi. L'Autorità di Gestione porrà in essere ogni misura funzionale alla divulgazione delle modalità attraverso le quali valorizzare tali sistemi informativi.

ART. 17 – RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

17.1 – ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Gli enti locali beneficiari, ai fini dell'esecuzione degli interventi finanziati, devono rispettare, a pena di decadenza dal finanziamento, la vigente normativa in materia di contratti pubblici.
In particolare, va assicurato il rispetto delle nuove Direttive comunitarie in materia di contratti pubblici – Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE – in sostituzione delle precedenti Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e della nuova disciplina nazionale introdotta dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56.
2. Inoltre, in via esemplificativa e non esaustiva, si menzionano di seguito le Linee Guida ad oggi adottate dall'Autorità nazionale anticorruzione nell'esercizio della propria funzione regolatoria in materia di contratti pubblici:
 - Delibera A.N.AC. n. 973 del 14 settembre 2016 (Linee Guida n. 1), recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", e relativi chiarimenti interpretativi diramati dal Presidente dell'Autorità con comunicato del 14 dicembre 2016;
 - Delibera A.N.AC. n. 1005 del 21 settembre 2016 (Linee Guida n. 2), riguardanti l'"*Offerta economicamente più vantaggiosa*";
 - Delibera A.N.AC. n. 1096 del 26 ottobre 2016 (Linee guida n. 3), recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*", e relativi indirizzi interpretativi diramati dal Presidente dell'Autorità con comunicato del 14 dicembre 2016;
 - Delibera A.N.AC. n. 1097 del 26 ottobre 2016 (Linee Guida n. 4), recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";
 - Delibera A.N.AC. n. 1190 del 16 novembre 2016 (Linee guida n. 5), recanti "*Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*", e relativi indirizzi interpretativi diramati dal Presidente dell'Autorità con comunicato del 22 marzo 2017;
 - Delibera A.N.AC. n. 1293 del 16 novembre 2016 (Linee guida n. 6), recanti "*Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art.*

80, comma 5, lett. c) del Codice”;

- Delibera A.N.AC. n. 235 del 15 dicembre 2017 (Linee guida n. 7), recanti *“Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016”*.

Al riguardo, si evidenzia che alcune delle Linee guida sono attualmente in fase di aggiornamento da parte dell'A.N.A.C., a seguito delle modifiche e delle integrazioni apportate al citato decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Gli enti locali beneficiari devono, inoltre, conformarsi alle disposizioni e ai principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (o “TFUE”) applicabili agli appalti pubblici. Tali principi riguardano in particolare la libera circolazione delle merci (articolo 34 del TFUE), il diritto di stabilimento (articolo 49 del TFUE), la libera prestazione di servizi (articolo 56 TFUE), la non discriminazione e la parità di trattamento, la trasparenza, la proporzionalità e il riconoscimento reciproco.
4. Indicazioni maggiormente dettagliate in merito alle procedure per l'affidamento e per l'esecuzione dei contratti saranno contenute in apposite Linee Guida, che l'Autorità di Gestione metterà a disposizione degli enti locali beneficiari, nonché nei singoli provvedimenti di ammissione a finanziamento degli interventi.

17.2 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

1. Ai fini dell'affidamento dei lavori, ovvero degli incarichi di progettazione qualora venga candidato un progetto definitivo, devono essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici. Va inoltre evitato, pena la revoca del finanziamento concesso, il frazionamento artificioso in lotti delle procedure di gara ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
2. Inoltre, ai fini della determinazione degli importi a base d'asta delle procedure di affidamento di lavori, si raccomanda di rispettare le prescrizioni normative applicabili in materia, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale prevede che:
 - il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (fino all'adozione di tali tabelle, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia, ai sensi dell'art. 216, comma 4, del D.Lgs. 50/2016);
 - il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzi regionali aggiornati annualmente. Tali prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzi sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate.
3. Ai fini della determinazione degli importi a base d'asta delle procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura, si raccomanda di rispettare quanto previsto dal decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, recante *“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”*.
4. Infine, a comprova della conclusione dell'intervento, l'ente beneficiario deve trasmettere, pena la revoca del finanziamento, tramite sistema informativo:
 - a) copia del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione), ai sensi dell'art. 102 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - b) copia della relazione finale del RUP, dalla quale dovrà risultare che l'operazione è stata attuata conformemente alle disposizioni e alla tempistica del cronoprogramma presentato dall'ente beneficiario;

- c) ogni altra documentazione espressamente richiesta dall'Autorità di Gestione.

ART. 18 – OBBLIGHI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ, CONTROLLI, GESTIONE FINANZIARIA, DESTINAZIONE E MONITORAGGIO

18.1 – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

1. Il corretto adempimento rispetto agli obblighi di periodico aggiornamento verso l'Autorità di gestione, verso i soggetti attuatori e verso la Commissione UE costituisce una condizione imprescindibile di ogni intervento finanziato con i Fondi Strutturali e deve essere programmata a livello di Piano o di singolo intervento.
2. Per ogni progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo o del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, l'ente locale beneficiario è tenuto a svolgere una specifica azione di informazione, sensibilizzazione e pubblicità, sostenuta da risorse dedicate.
3. In materia di informazione e pubblicità, sulla base di quanto disposto dall'ALLEGATO – XII Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi del Regolamento n. 1303/2013, gli enti locali beneficiari devono garantire la trasparenza delle informazioni e la visibilità delle attività realizzate, in particolare:
 - 1) garantire la trasparenza delle procedure pubblicizzando, sul sito *web* dell'Ente e della scuola e attraverso i vari canali utili per raggiungere tutti i soggetti interessati sul territorio, i documenti necessari alla realizzazione del progetto, con particolare attenzione ai bandi di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e dei lavori;
 - 2) informare il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:
 - a) fornendo, sul sito *web* dell'Ente e della scuola una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - b) riportando tutte le informazioni sul progetto, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione, anche su tutta la cartellonistica sia di cantiere sia a lavori conclusi;
 - c) collocando almeno un cartellone con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, sia in fase di cantiere con pannelli o targhe recanti, oltre alle indicazioni di carattere generale di cui alla normativa sui LLPP (costo intervento, progettista, Direzione Lavori, ecc.), tutti gli elementi previsti dall'Allegato XII paragrafo 2.2 del Reg. (CE) n. 1303/2013, sia a lavori conclusi in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio;
 - d) assicurarsi che i partecipanti siano stati informati in merito a tale finanziamento.
4. Su tutta la cartellonistica è necessario precisare: l'azione FESR, il codice progetto, il finanziamento erogato, in euro; il titolo/descrizione dell'intervento.
5. Tutte le misure di informazione e di comunicazione (sito *web* dell'Ente locale e della scuola, cartellone, carta intestata, ecc.) devono riportare il seguente logo:



6. Conformemente a quanto previsto al punto 3.2. "Azioni di informazione rivolte ai beneficiari" dell'Allegato XII del Reg 1303/2013, l'Autorità di Gestione sta predisponendo delle Linee Guida al fine di supportare gli enti locali beneficiari nel rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità a loro carico.

18.2 – CONTROLLI, GESTIONE FINANZIARIA, DESTINAZIONE

1. Il Regolamento europeo n. 1303/2013, all'art. 125, stabilisce che all'Autorità di Gestione competano anche funzioni relative alla gestione finanziaria e al controllo del Programma Operativo. In particolare, ai sensi del comma 4 del citato articolo, l'Autorità di Gestione deve verificare che:
 - i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti;
 - gli enti beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al programma operativo;
 - gli enti beneficiari siano dotati di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione cofinanziata;
 - vengano adottate procedure che garantiscano la conservazione della documentazione di spesa di progetto, ai sensi dell'art. 72 del citato regolamento, per consentire l'espletamento delle opportune verifiche da parte degli organi competenti;
2. Le verifiche, secondo quanto disposto dal comma 5 del medesimo art. 125 del Regolamento n. 1303/2013, consistono in:
 - verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dagli enti beneficiari;
 - verifiche *in loco* delle operazioni.
3. Gli enti locali beneficiari sono tenuti a rispettare tutte le indicazioni operative che verranno fornite dall'Autorità di Gestione:
 - in fase di candidatura, rispettando le modalità, i *format*, gli adempimenti connessi al rispetto della normativa nazionale ed europea, il *set* minimo di documentazione indicato;
 - in fase di realizzazione dell'intervento, avendo cura di aggiornare tempestivamente il sistema informativo indicandone puntualmente gli avanzamenti di natura finanziaria, fisica e procedurale e rispettando gli adempimenti connessi al rispetto della normativa nazionale ed europea.
4. Maggiori dettagli in merito a quanto esposto nel presente paragrafo possono essere forniti in fase di autorizzazione dei singoli interventi attraverso specifiche indicazioni anche relative all'inserimento dei dati e della documentazione sulle piattaforme informatiche (SIDI-GPU) attualmente in fase di implementazione e aggiornamento.

18.3 – ADEMPIMENTO OBBLIGHI DI MONITORAGGIO

1. I Regolamenti comunitari prescrivono l'attivazione di un sistema nazionale per il monitoraggio procedurale fisico e finanziario di tutti i progetti attivati.
2. Nel caso dei progetti finanziati a valere sul PON Per la Scuola, il monitoraggio di tutte le fasi che caratterizzano l'attuazione dei progetti, a partire dalla formulazione delle proposte, fino alla gestione amministrativa degli interventi autorizzati e alla loro valutazione, viene gestito in maniera automatizzata dal Sistema Informativo attraverso due distinte piattaforme:
 - "*Gestione degli Interventi*", destinata ad accogliere tutti i dati di carattere fisico/procedurale rilevanti ai fini del progetto;
 - "*Gestione Finanziaria*" in cui vengono imputati tutti i dati di carattere finanziario.
3. Le piattaforme vengono alimentate dagli enti locali beneficiari.
4. Il sistema di monitoraggio così strutturato elabora periodicamente i dati che vengono poi trasferiti, tramite i formati *standard* e le regole proprie del Protocollo di colloquio nazionale per il monitoraggio dei progetti, alla Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea (I.G.R.U.E.), e, per il tramite di questa, alla Commissione Europea.

5. Maggiori dettagli saranno forniti in fase di autorizzazione degli interventi attraverso specifiche indicazioni anche relative all'inserimento dei dati e della documentazione sulle piattaforme informatiche (SIDI-GPU), attualmente in fase di implementazione e aggiornamento.

18.4 – MONITORAGGIO FISICO: INDICATORI DI PROGRAMMA ED INDICATORI SPECIFICI

1. Il ciclo di Programmazione 2014-2020 si caratterizza per una rinforzata attenzione al monitoraggio fisico dei progetti cofinanziati rispetto al precedente ciclo 2007-13. In particolare la *performance* di attuazione intermedia dei Programmi al 2018, misurata attraverso i principali indicatori fisici di realizzazione, è legata dalla disciplina regolamentare all'attribuzione di risorse premiali, tramite il c.d. *'quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione'* (cfr. art. 22 del Reg. n. 1303/2013).
2. Il Programma persegue, tramite i fondi FESR, una serie di obiettivi che rendono di estrema rilevanza la corretta ed attenta valorizzazione degli *indicatori di realizzazione inclusi nel Programma* da parte dei Beneficiari. Inoltre, si rende necessario valorizzare *indicatori specifici dei singoli lavori* per ciascun fabbisogno prioritario, ai fini del corretto svolgimento delle fasi di selezione e gestione delle operazioni. Il monitoraggio fisico costituisce quindi una modalità essenziale di comunicazione dei risultati programmati e ottenuti dai progetti e dall'intero Programma.
3. Dati i seguenti fabbisogni prioritari:
 - a. Sicurezza – Adeguamento strutturale e bonifica amianto
 - b. Sicurezza – Adeguamento impiantistico
 - c. Efficientamento energetico
 - d. Accessibilità e superamento delle barriere architettoniche
 - e. Attrattività – miglioramento della qualità degli spazi e funzioni di *civic center* e infrastrutture per lo sport e le attività laboratoriali

vengono, altresì, elencati gli indicatori di realizzazione di programma applicabili (con relative unità di misura):

- Indicatori relativi a tutti i fabbisogni prioritari:
 - capacità dell'infrastruttura per l'assistenza all'infanzia o l'istruzione sostenuta (persone) (numero)
 - interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici (numero)
 - edifici con documento di valutazione dei rischi (numero)
- Indicatori relativi al fabbisogno prioritario "c." – "Efficientamento energetico":
 - edifici che hanno migliorato la categorizzazione energetica (numero)
 - diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici (Kw/h anno)
 - diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra (Tonnellate CO₂/anno)
- 4. I suddetti *indicatori di realizzazione inclusi nel Programma* costituiscono le principali grandezze fisiche da monitorare e la loro valorizzazione *ex ante* (valori programmati) avviene obbligatoriamente, da parte dei Beneficiari, tramite la compilazione in fase di candidatura della scheda di autovalutazione presente sul Sistema Informativo GPU (*"Gestione interventi"*).

ART. 19 – RISULTATI ATTESI

1. I risultati attesi per ciascuna tipologia di intervento sono esposti nella seguente tabella:

INTERVENTI	RISULTATI ATTESI
A1 Sicurezza Adeguamento/Miglioramento sismico/Interventi locali	A lavori conclusi sarà richiesta, in aggiunta ai documenti sulla progettazione, la regolare esecuzione e il collaudo previsti dalle norme, la quantificazione, per ogni edificio oggetto di intervento, dell'incremento di prestazioni strutturali conseguito dai singoli elementi strutturali, nonché dalla struttura nel suo complesso.
A2 Sicurezza Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza ai fini dell'agibilità	A lavori conclusi sarà richiesta la Certificazione di Conformità degli impianti presenti nell'edificio alle vigenti disposizioni normative e/o alla realizzazione di nuove dotazioni impiantistiche che incrementino la sicurezza dell'edificio.
A3 Sicurezza Bonifica amianto	A lavori conclusi sarà richiesto che le strutture oggetto di intervento rispettino i parametri di sicurezza previsti dalla normativa vigente e in particolare che venga rilasciata dall'ASL di competenza l'apposita Certificazione di Restituibilità di ambienti bonificati (DM 6/09/94).
B1 Accessibilità Accessibilità e superamento delle barriere architettoniche	A lavori conclusi, sarà richiesta la Conformità alla normativa in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche , in linea con le prescrizioni e le indicazioni contenute nella normativa di settore (ad es. d.P.R. 503/96 e ss.mm.ii).
B2 Efficientamento energetico Interventi finalizzati all'efficientamento energetico degli edifici	A lavori conclusi sarà richiesta la Conformità alla normativa nazionale e regionale vigente con la certificazione energetica dell'edificio e l'indicazione della classe energetica e relativo punteggio, prima e dopo l'intervento.
B3 Attrattività Miglioramento della qualità degli spazi e funzioni di <i>civic center</i> e infrastrutture per lo sport e gli spazi laboratoriali	A lavori conclusi sarà richiesta una Dichiarazione del Direttore dei Lavori che attesti l'avvenuta riqualificazione degli spazi, sia interni che esterni, dedicati alle attività didattiche e alle attività comuni e di socializzazione, conformemente a quanto dichiarato in fase di candidatura. Inoltre, nel caso di infrastrutture per lo sport e per gli spazi laboratoriali, a lavori conclusi sarà richiesta una Dichiarazione del Direttore dei Lavori che attesti l'avvenuta riqualificazione delle superfici destinate allo sport e ai laboratori, conformemente

INTERVENTI	RISULTATI ATTESI
	a quanto dichiarato in fase di candidatura.

IL DIRIGENTE
AUTORITÀ DI GESTIONE
Annamaria Leuzzi

Annamaria Leuzzi

IL DIRETTORE GENERALE
Simona Montesarchio

Simona Montesarchio